

| Comune di Eboli

+----

| 02/08/2012 - Interno | PROTOCOLLO N.0029861 | Fascicolo: / Titolario: 06/05//

Parere di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, per la verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento di Housing sociale in località Fontanelle - CUP 001

L'AUTORITA' COMPETENTE

PREMESSO:

- che, in data 11/04/2012 prot. n. 14817, il Settore Urbanistica dell'Ente (Autorità procedente) ha trasmesso all'Autorità competente per la VAS del Comune l'istanza, con allegata la necessaria documentazione, di Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.lgs 152/2006) relativa all'Avviso per la definizione del Programma Regionale di edilizia residenziale sociale D.D. n. 376 del 28/07/20120 in località Fontanelle", ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 2, comma 7, del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione della Legge Regionale n. 16/2004;
- che, precedentemente, il Consiglio Comunale, con delibera n. 18 del 16/05/2012, ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento;
- che l'ing. Giovanni Cannoniero, responsabile del Servizio VAS di questo Comune, con relazione istruttoria prot. 29416 del 26/07/2012, ha proposto l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice dell'Ambiente per l'intervento di Housing sociale in oggetto;
- che, in data 27/07/2012 prot. 29277, l'Autorità Competente ha emesso il parere di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, per la verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento di Housing sociale in località Fontanelle CUP 001, stabilendo che il predetto programma di Housing sociale fosse assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice dell'Ambiente;
- che, con decreto prot. 29736 del 01/08/2012, l'Autorità Competente ha annullato, per autotutela, il proprio provvedimento prot. 29277 del 27/07/2012, relativo al parere di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, per la verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento di Housing sociale in località Fontanelle CUP 001;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", recepita a livello nazionale con l'emanazione del Nuovo Codice Ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la normativa regionale in materia, in particolare:

- la Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i., articolo 47, che introduce la procedura di V.A.S. nella materia urbanistica;
- la delibera di Giunta Regionale n. 834 dell'11/05/2007 con la quale sono state approvate le "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione", come previsto dalla legge regionale n. 16/2004;
- il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania", approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1235 del 10/07/2009, come



confermato e definitivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 18/12/2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2009;

- gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania" approvato, in attuazione dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento VAS di cui sopra, con delibera di Giunta Regionale n. 203 del 5 marzo 2010, pubblicati sul B.U.R.C. del 6 aprile 2010;

RILEVATO, dall'analisi della normativa, che deve essere sottoposto a V.A.S. un piano o programma che determina la realizzazione di un progetto che rientra nell'allegato II o III del D.Lgs. n. 152/2006, mentre, qualora ricada nell'allegato IV, occorre che il piano venga sottoposto a verifica presso la competente Autorità Regionale al fine di definire se occorre effettuare la procedura V.A.S.;

RILEVATO che le aree interessate dal programma di Housing sociale PUA di cui sopra non ricadono in alcuno dei punti di cui agli allegati II o III del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., analogamente non ricadono in alcuno degli interventi di cui all'allegato IV, infatti volendo considerare il programma come un progetto di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione, non si raggiunge la soglia dimensionale indicata al punto 7 lettera b) dell'allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 (10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti; 40 ettari per progetti di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione), interessando il programma in esame una superficie di 6,8 ettari;

RILEVATO che l'area interessata dal programma di Housing sociale in oggetto:

- non ricade nelle aree protette ai sensi della legge n. 394/91 ("Parco Regionale dei Monti Picentini" e "Riserva Naturale Regionale Fiume Sele Tanagro"), anzi è ben lontana da esse;
- è esterna alle delimitazioni dei Parchi Nazionali;
- non rientra né in siti classificati di importanza comunitaria (S.I.C.) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, né in zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (Z.P.S.), né nei siti della Rete Natura 2000, anzi è ben lontana da essi;

ESAMINATO, in maniera approfondita, il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità, redatto da Sistemi Territoriali srl, trasmesso dall'Autorità Procedente con nota con nota prot. 14817 del 11/04/2012;

CONSIDERATO:

- che l'area da trasformare, di dimensioni contenute (ha 6,8, pari allo 0,0493% del territorio comunale), è ubicata in zona periferica immediatamente adiacente all'edificato cittadino ed è in parte circondata da tessuto parzialmente edificato;
- che il Programma di intervento è compatibile con il regime dei vincoli presenti sull'area ed è conforme al "Piano per la tutela dal rischio idrogeologico" dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
- che il Programma non è vincolato alle scelte di pianificazione contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e nel Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- che il Programma non influenza i piani generali e settoriali sovraordinati;
- che il Programma non è connesso all'attuazione di normative comunitarie nel settore dell'ambiente; C/so Matteo Ripa n. 49

84025 Eboli · SA Tel. 0828/328294 Fax 0828/328295 r.lacorte@comune.eboli.sa.it



- che il Programma costruttivo non è conforme al Piano Regolatore Generale vigente prevedendo l'edificazione di un'area ad oggi ad uso agricolo;
- che la non conformità del Programma al Piano Regolatore Generale vigente è superata con l'approvazione del Programma, che costituisce anche variante al vigente PRG;
- che tale aspetto, comunque, riguardante la pianificazione urbanistica, non investe la sfera dell'Autorità Competente che deve esprimersi sugli impatti del Programma sull'Ambiente;
- che, in ogni caso, il Consiglio Comunale, con delibera n. 18 del 16/05/2012, ha già manifestato il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento, decisione politica che sarà trasfusa nel redigendo Piano Urbanistico Comunale;
- che il Programma, per ubicazione e dimensioni dell'area di intervento, non evidenzia particolari problemi di carattere ambientale;
- che dall'analisi dei vincoli gravanti sull'area d'intervento, si rileva che essi non riguardano il sistema delle protezioni ambientali;
- che l'area di influenza del Programma è assolutamente locale;
- che sono state verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità dell'area di influenza del Piano e, in particolare, sono state considerate le criticità che potrebbero essere influenzate dalla sua realizzazione;
- che nell'area di intervento non c'è presenza di habitat naturali, ma esclusivamente di habitat agricolo residuale e che la maggior parte della superficie di intervento si presenta incolta e colo in minima parte è interessata da coltivazioni estensive, in posizione marginale e con assenza di vegetazione "evoluta" sia dal punto di vista naturalistico che agrario di pregio;
- che la realizzazione del Programma determinerà la trasformazione di territorio inedificato, con una perdita di suolo agricolo per una percentuale dello 0,052% dell'attuale suolo agricolo, assolutamente trascurabile;
- che le attività legate alla residenza, comportanti l'insediamento di circa 778 nuovi abitanti, sono tali da escludere qualsiasi perturbazione rilevante nell'area adiacente al tessuto urbano e dotata delle reti infrastrutturali principali;
- che il possibile insediamento di attività commerciali e di servizio non ha dimensioni tali da determinare particolari emergenze ambientali, trattandosi di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita;
- che gli impatti attesi su aria, acque, suolo e paesaggio sono o trascurabili oppure influenzano solo l'immediato intorno dell'area di intervento;
- che, quindi, sono stati analizzati gli impatti attesi dalle scelte progettuali e sono state definite le misure di mitigazione necessarie a promuovere i principi dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che il quadro generale dei vincoli sull'area d'intervento è quello riportato nella seguente tabella:



TIPO	RIFERIMENTO NORMATIVO	NOTE
Parchi e riserve regionali o nazionali	Legge n.394/91	L'area è esterna alla perimetrazione dei Parchi
Vincolo paesaggistico	D.Lgs. n.42 del 22 gennaio2004	L'area di intervento non è interessata da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004
Siti di Interesse comunitario	DPR n.357 del 08 settembre 1997	L'area è esterna ai siti della rete Natura 2000 ed è ben distante da essi
Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele	Piano Stralcio	Le aree di intervento sono clas- sificate con Pericolosità Irrilevante e Rischio Moderato e sono esterne alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico
Vincolo Idrogeologico	R.D. n.3267 del 30/12/1923 - Legge R. n.11/96	L'area d'intervento è completamente esterna alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico
Incendio	Legge n.353 del 21 novembre 2000	L'area non è percorsa da incendio
Vincolo sismico	Delibera Giunta Regionale n.5447 del 7 novembre 2002	In base alla classificazione ricade nella classe 2

RILEVATO:

- che, in riferimento alla componente ambientale "ATMOSFERA E CLIMA", in fase di esercizio l'insediamento di nuovi residenti e di addetti ad attività di servizio e commercio, determina un aumento locale delle emissioni di gas di scarico degli autoveicoli, dovuto ad un incremento della circolazione veicolare per il transito e la sosta degli autoveicoli, per cui l'area d'intervento, sebbene non sia interessata da traffico di attraversamento che si concentra lungo la SS.19 che da Battipaglia porta al centro della Città, è comunque interessata dal flusso veicolare che, in virtù della conformazione della rete stradale interna e del carattere prevalentemente residenziale dell'intervento, graviterà particolarmente sul percorso di via Fontanelle e consisterà essenzialmente in spostamenti ordinari a carattere pendolaristico casalavoro, concentrato nelle ore di punta del mattino e della sera, si ritiene, al fine di evitare il congestionamento della rete stradale e ridurre la concentrazione dei gas di scarico, che l'impatto possa essere mitigato prescrivendo il potenziamento di via Fontanelle consistente nell'allargamento della sezione stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni stradali, e il raccordo della viabilità esistente con quella di progetto interna all'area;
- che la riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera derivanti dall'attività di residenza può essere ottenuta riducendo i consumi energetici, sia per il riscaldamento/condizionamento degli ambienti, sia per la produzione di acqua calda sanitaria, prescrivendo che la progettazione degli edifici avvenga utilizzando le tecnologie della bioedilizia, in particolare preveda l'accurata ubicazione dei fabbricati e delle aperture che massimizzi gli apporti solari invernali e riduca quelli estivi, e l'uso di materiali fortemente coibenti e di sistemi di ombreggiatura, imponendo che la Classe energetica degli edifici sia almeno "B", ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con Decreto Ministeriale del giugno 2009, e prescrivendo che almeno il 60% dell'energia necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria sia prodotta mediante pannelli solari termici;



- che, in riferimento alla componente ambientale "ACQUA", per contenere i consumi di acqua potabile nelle singole unità immobiliari, debba essere prescritto l'obbligo di mettere in opera riduttori di portata e cassette di risciacquo a doppia capacità;
- che, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento costruttivo sul sistema delle acque, debba essere prescritto il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici e dalle strade per usi secondari, quali l'irrigazione degli spazi verdi, il lavaggio degli spazi scoperti e gli scarichi dei servizi igienici, imponendo la realizzazione di più reti di distribuzione: una principale per l'acqua potabile e le altre, secondarie, per quelle di riuso, che attingano l'acqua da una o più vasche di accumulo disposte in posizione opportuna e a servizio di parti diverse dell'area d'intervento, in modo da sfruttarne le variazioni di quota e alimentare a gravità tali reti secondarie;
- che, sempre al fine di mitigare l'impatto dell'intervento costruttivo sul sistema delle acque, debba essere prescritto che le acque di prima pioggia, generalmente cariche di inquinanti atmosferici, siano obbligatoriamente inviate alla depurazione tramite la fognatura comunale;
- che, in riferimento alla componente ambientale "SUOLO E SOTTOSUOLO", al fine di mitigare l'impatto relativo alla impermeabilizzazione del suolo, debbano essere prescritti la realizzazione e l'utilizzo di piani interrati e dei sottotetto per funzioni pertinenziali alla residenza, massimizzando le altezze degli edifici, nei limiti proprie delle normative sismiche, di sicurezza e di tutela paesaggistica; debba, inoltre, essere prescritto che le aree destinate a parcheggi pubblici e quelle di pertinenza degli edifici siano obbligatoriamente pavimentate con materiali permeabili, con sistemi di grigliati erbosi o lasciandoli semplicemente inghiaiati, inserendo nelle norme di attuazione del Programma un indice di permeabilità minimo ed un indice di piantumazione nel lotto in trasformazione;
- che, al fine di impedire la trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree pertinenziali alle residenze, debba esserne prescritto il vincolo di destinazione;
- che, in riferimento alla componente ambientale "BIODIVERSITA' E AMBIENTE NATURALE", si può escludere, nell'area d'intervento, la presenza, anche occasionale, di specie di elevato pregio naturalistico (grossi mammiferi) e che il progetto possa influire sulla presenza di uccelli migratori più rari, poiché non incide sul loro habitat, né prevede sostanziali modifiche della fruizione delle aree limitrofe;
- che, al fine di ricostituire completamente la barriera vegetazionale già esistente lungo le sponde del torrente Fontanelle, debba essere prescritta la messa a dimora, nei tratti privi di vegetazione, di essenze autocotone di alberi di alto fusto;
- che, al fine di mitigare la riduzione dell'habitat semi-naturale costituito dai terreni agricoli, debba essere prescritta la realizzazione di opere a verde, con funzione di barriera vegetale che assicuri una adeguata separazione dell'area infrastrutturata dalle zone agricole retrostanti, che possono rappresentare aree di alimentazione e riproduzione delle specie ornitologiche;
- che per tutti gli interventi di inserimento vegetale e di sistemazione a verde deve essere prescritta la presentazione di una specifica tavola di progetto, dove siano individuate e descritte le specie vegetali che si intendono piantumare, le associazioni vegetali più idonee per ricostituire i migliori micro-habitat per le specie animali minori, nonché i sesti di impianto più opportuni e le tecniche di messa a dimora. Il progetto esecutivo del verde dovrà prevedere:



- la realizzazione di un boschetto con essenze di alto fusto e, nelle aree di parcheggio, la piantumazione di filari di alberature;
- l'introduzione di specie vegetali autoctone in riferimento alle associazioni presenti, o con esse compatibili, nell'area d'intervento;
- l'impiego, nella formazione di barriere verdi e del verde stradale, di specie vegetali più resistenti agli inquinamenti atmosferici;
- l'impiego di essenze produttrici di bacche, di semi o di frutti graditi alla piccola fauna;
- l'impiego di specie arboree ed arbustive sempreverdi;
- che debba essere prescritto, per le aree verdi da realizzare, il vincolo di destinazione che impedisca la successiva trasformazione delle stesse aree e la loro impermeabilizzazione e l'introduzione, nelle norme di attuazione, di un indice di piantumazione nel lotto;
- che, al fine della tutela di specie arboree di pregio, debba essere prescritta la riutilizzazione delle piante di ulivo eventualmente rimosse in corso di esecuzione degli scavi, avendo cura, previa applicazione di appropriate tecniche agronomiche, di rimuoverle collocandole temporaneamente a dimora in un'area di piantonaio e successivamente riutilizzarle per gli interventi di sistemazione delle aree a verde;
- che, in riferimento alle componenti ambientali "RUMORE E VIBRAZIONI" e "RADIAZIONE E CAMPI ELETTROMAGNETICI", il tipo di intervento non determina impatti significativi sulle componenti considerate, per cui non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione; in ogni caso è opportuno prescrivere il rispetto della specifica normativa di tutela (DPCM 5 dicembre 1997) sui requisiti acustici degli edifici;
- che, in riferimento alla componente ambientale "ENERGIA", le mitigazioni introdotte per la riduzione delle immissioni di inquinanti in atmosfera consentono anche la riduzione dei consumi energetici;
- che, al fine di mitigare in misura più incisiva l'impatto derivante dall'incremento dei consumi di energia termica ed elettrica, si debba prescrivere che gli edifici siano realizzati con materiali edili ad elevato isolamento termico; che venga posta particolare attenzione alla disposizione delle aperture per sfruttare al meglio l'illuminazione e la ventilazione naturale, riducendo gli apporti calorici estivi e massimizzando quelli invernali; che vengano utilizzati pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- che debba essere prescritta la realizzazione di un sistema di riscaldamento centralizzato per ciascun edificio, in modo da ottimizzare il rendimento dell'impianto e contenere al massimo le emissioni in atmosfera; l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati; gli impianti così realizzati devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale che consentano una regolazione autonoma e indipendente dei consumi di energia termica;
- che, al fine di contenere i consumi di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione, debba essere prescritto l'utilizzo di apparecchi luminosi a basso consumo energetico , dotati anche di sistemi di regolazione del flusso luminoso nelle ore notturne o l'utilizzo dei più moderni apparecchi a led;



- che, in riferimento alle componenti ambientali "RIFIUTI", al fine di mitigare l'impatto debba essere prescritta la realizzazione, all'interno dei singoli edifici, di appositi spazi e strutture per la raccolta dei rifiuti, separati per tipologia, direttamente accessibili agli addetti alla raccolta dei rifiuti;
- che, in riferimento alla componente ambientale "PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE", il Programma, sebbene interessi una superficie agricola esigua, pari allo 0,052% della superficie non urbanizzata del territorio comunale, comporta la modifica del paesaggio, alterando la percezione che si ha dell'area interessata, generando, quindi, un impatto. In ogni caso trattasi di impatto puntuale su un'area contigua alle aree già edificate del centro abitato, per cui ne costituisce la naturale zona di espansione, anche in considerazione del fatto che è priva di qualsiasi pregio naturalistico di rilievo;
- che, sebbene il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, approvato con legge regionale n. 13/2009, consideri tutte le aree collinari del territorio comunali come spazi rurali aperti (sottosistema n. 27 "colline di Salerno ed Eboli"), non ne stabilisce il perimetro e lo stesso dicasi per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, essendo ciò demandato alla pianificazione comunale e che per tale intervento il Consiglio Comunale, con delibera n. 18 del 16/05/2012, ha già manifestato il proprio interesse;

RITENUTO che l'area di intervento, per la sua limitata estensione, per l'assenza di valenza sia in diversità ecologica che in biodiversità, per l'assenza di elementi sia ambientali che naturalistici, per l'assenza di valenza paesaggistica rispetto ai visuali principali, nonché per l'altitudine (il punto di quota più alto dell'area di intervento è solo di qualche decina di metri superiore rispetto al piano viario di Fontanelle), non possa essere nemmeno marginalmente classificabile come appartenente al sottosistema "Colline di Salerno ed Eboli" - sottosistema 27 del PTR, che attiene ad una scala territoriale decisamente superiore, e che, per le stesse motivazioni l'area di intervento non rientri né è elemento di "un sistema rurale aperto";

CONSIDERATO, in ogni caso, che le "Linee Guida per il Paesaggio" allegate al PTR (Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 - Rettifica del testo della Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 "Piano Territoriale Regionale" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45bis del 10 novembre 2008), pubblicate sul BURC n. 48 bis del 01/12/2008 - Tomo II - pagine 85 e 86, stabiliscono che:

h) prevedono la localizzazione delle eventuali aree di nuova edificazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, e comunque in posizione marginale rispetto agli spazi rurali ed aperti, al fine di controllare la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale", per cui l'intervento è comunque consentito dal PTR, in quanto, sebbene sia localizzato in area rurale aperta, la stessa è in continuità con il nucleo insediativo esistente e in posizione marginale rispetto agli spazi rurali aperti;

RITENUTO, pertanto, di poter condividere le valutazioni e gli esiti del procedimento di verifica riportati nel Rapporto Ambientale Preliminare del Programma di Housing sociale in oggetto;

Nella qualità di autorità competente, esprime il seguente parere motivato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128:



Alla luce delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e delle motivazioni riportate nelle premesse, che qui si intendono interamente richiamate, ritiene che, per caratteristiche e dimensioni, il Programma di Housing sociale in località Fontanelle **non necessiti di assoggettamento a V.A.S.**, in quanto non rientrante tra i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Ciò nonostante, per le motivazioni riportate in premessa, si prescrive:

- il potenziamento di via Fontanelle consistente nell'allargamento della sezione stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni stradali, e il raccordo della viabilità esistente con quella di progetto interna all'area;
- che la progettazione degli edifici avvenga utilizzando le tecnologie della bioedilizia, in particolare preveda l'accurata ubicazione dei fabbricati e delle aperture che massimizzi gli apporti solari invernali e riduca quelli estivi, e l'uso di materiali fortemente coibenti e di sistemi di ombreggiatura, imponendo che la Classe energetica degli edifici sia almeno "B", ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con Decreto Ministeriale del giugno 2009, e prescrivendo che almeno il 60% dell'energia necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria sia prodotta mediante pannelli solari termici;
- l'obbligo di mettere in opera riduttori di portata e cassette di risciacquo a doppia capacità;
- il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici e dalle strade per usi secondari, quali l'irrigazione degli spazi verdi, il lavaggio degli spazi scoperti e gli scarichi dei servizi igienici, imponendo la realizzazione di più reti di distribuzione: una principale per l'acqua potabile e le altre, secondarie, per quelle di riuso, che attingano l'acqua da una o più vasche di accumulo disposte in posizione opportuna e a servizio di parti diverse dell'area d'intervento, in modo da sfruttarne le variazioni di quota e alimentare a gravità tali reti secondarie;
- che le acque di prima pioggia, generalmente cariche di inquinanti atmosferici, siano obbligatoriamente inviate alla depurazione tramite la fognatura comunale;
- la realizzazione e l'utilizzo di piani interrati e dei sottotetto per funzioni pertinenziali alla residenza, massimizzando le altezze degli edifici, nei limiti proprie delle normative sismiche, di sicurezza e di tutela paesaggistica;
- che le aree destinate a parcheggi pubblici e quelle di pertinenza degli edifici siano obbligatoriamente pavimentate con materiali permeabili, con sistemi di grigliati erbosi o lasciandoli semplicemente inghiaiati, inserendo nelle norme di attuazione del Programma un indice di permeabilità minimo ed un indice di piantumazione nel lotto in trasformazione;
- il vincolo di destinazione per le aree pertinenziali alle residenze, al fine di impedirne la trasformazione urbanistica ed edilizia;
- la messa a dimora, lungo le sponde il corso del torrente Fontanelle, nei tratti privi di vegetazione, di essenze autocotone di alberi di alto fusto;
- la realizzazione di opere a verde, con funzione di barriera vegetale che assicuri una adeguata separazione dell'area infrastrutturata dalle zone agricole retrostanti, che possono rappresentare aree di alimentazione e riproduzione delle specie ornitologiche;



- la presentazione, per tutti gli interventi di inserimento vegetale e di sistemazione a verde, di una specifica tavola di progetto, dove siano individuate e descritte le specie vegetali che si intendono piantumare, le associazioni vegetali più idonee per ricostituire i migliori microhabitat per le specie animali minori, nonché i sesti di impianto più opportuni e le tecniche di messa a dimora. Il progetto esecutivo del verde dovrà prevedere:
- la realizzazione di un boschetto con essenze di alto fusto e, nelle aree di parcheggio, la piantumazione di filari di alberature;
- l'introduzione di specie vegetali autoctone in riferimento alle associazioni presenti, o con esse compatibili, nell'area d'intervento;
- l'impiego, nella formazione di barriere verdi e del verde stradale, di specie vegetali più resistenti agli inquinamenti atmosferici;
- l'impiego di essenze produttrici di bacche, di semi o di frutti graditi alla piccola fauna;
- l'impiego di specie arboree ed arbustive sempreverdi;
- il vincolo di destinazione per le aree verdi da realizzare, al fine di impedirne la successiva trasformazione delle stesse aree e la loro impermeabilizzazione;
- l'introduzione, nelle norme di attuazione, di un indice di piantumazione nel lotto;
- la riutilizzazione delle piante di ulivo eventualmente rimosse in corso di esecuzione degli scavi, avendo cura, previa applicazione di appropriate tecniche agronomiche, di rimuoverle collocandole temporaneamente a dimora in un'area di piantonaio e successivamente riutilizzarle per gli interventi di sistemazione delle aree a verde;
- il rispetto della specifica normativa di tutela (DPCM 5 dicembre 1997) sui requisiti acustici degli edifici;
- che gli edifici siano realizzati con materiali edili ad elevato isolamento termico;
- che sia posta particolare attenzione alla disposizione delle aperture per sfruttare al meglio l'illuminazione e la ventilazione naturale, riducendo gli apporti calorici estivi e massimizzando quelli invernali;
- che siano utilizzati pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- la realizzazione di un sistema di riscaldamento centralizzato per ciascun edificio, in modo da ottimizzare il rendimento dell'impianto e contenere al massimo le emissioni in atmosfera, e l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati; gli impianti così realizzati devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale che consentano una regolazione autonoma e indipendente dei consumi di energia termica;
- per gli impianti di pubblica illuminazione l'utilizzo di apparecchi luminosi a basso consumo energetico , dotati anche di sistemi di regolazione del flusso luminoso nelle ore notturne o l'utilizzo dei più moderni apparecchi a led;
- la realizzazione, all'interno dei singoli edifici, di appositi spazi e strutture per la raccolta dei rifiuti, separati per tipologia, direttamente accessibili agli addetti alla raccolta dei rifiuti; C/so Matteo Ripa n. 49



Al fine di mitigare gli eventuali impatti sull'ambiente e sull'ecosistema, si raccomanda di attuare la prevenzione in fase di cantiere e in particolare di provvedere:

- all'innaffiatura periodica delle aree, in caso di assenza di precipitazioni, per ridurre il sollevamento di polveri generate dalla strumentazione in fase di costruzione;
- alla pulizia delle strade con spazzatrici, per eliminare i rifiuti generati in questa fase in modo da salvaguardare la conservazione del territorio;
- il rispetto delle norme per la mitigazione dell'inquinamento acustico e la sospensione delle attività durante la notte, in modo da non arrecare fastidi alle aree residenziali circostanti,
- lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in questa fase con adeguata raccolta differenziata, allo scopo di mantenere separate le frazioni riciclabili da quelle destinate allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti, ottimizzando dunque le risorse e minimizzando gli impatti creati dalle lavorazioni;
- il recupero ambientale di tali aree, ripristinando o migliorando la situazione ante operam, attraverso lo smantellamento delle installazioni provvisorie e le opere accessorie al termine dei lavori.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito Web del Comune per 20 giorni.

Durante tale periodo, il Rapporto Ambientale Preliminare resterà depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico a libera visione dei cittadini.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici (Autorità Competente) ing. Rosario La Corte